



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 20

IL 20 giugno 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 20 giugno 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo con riserva di motivi in data 8/6/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 551, della Rugby Parabiago SSDSRL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giampiero Grimoldi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ghirardi, giusta procura in calce al reclamo, successivamente integrato con i motivi di gravame in data 12/6/2024, depositati in pari data, prot.n. 552, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 5/6/2024, Comunicato A Maschile/29/GS, pubblicato in data 6/6/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Serie A maschile, girone 1, Rugby Parabiago SSDARL v VII Torino Rugby ASD, disputata in data 24/3/2024, ha sanzionato il Sig. Renzo Cornejo, giocatore e tesserato della predetta società reclamante, con la squalifica di novanta giorni, di cui sessanta giorni per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. k), (pugno), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), (colpo alla testa), e di ulteriori quindici giorni per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. b), (manifesta vulnerabilità della persona offesa), dello stesso Regolamento che, ai sensi dell'art. 91, comma 3 e 4, del Regolamento *de quo* e in applicazione della delibera federale n.99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, resta sospesa fino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.

**FATTO**

Con il preannuncio di reclamo tempestivamente depositato la Rugby Parabiago SSDARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiarava di impugnare il provvedimento in

**FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

epigrafe e chiedeva la trasmissione della copia dei documenti sui cui si era fondato lo stesso provvedimento, che erano inviati dalla Segreteria di questa Corte in data 10/6/2024.

Successivamente, in data 12/6/2024, la difesa della società reclamante ha depositato i motivi di reclamo nei quali, in via preliminare, ha eccepito:

- la improponibilità e/o la improcedibilità e/o la inammissibilità della segnalazione effettuata dalla Procura Federale, in quanto avvenuta in violazione degli artt. 56, comma 1, lett. a), e 57, comma 1, del Regolamento di Giustizia;
- la violazione di norme sul contraddittorio, con riferimento agli artt. 58 e 59 del Regolamento di Giustizia, che avrebbe inciso sul diritto di difesa con conseguente illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato;
- l'avvenuta omologazione della gara oggetto di reclamo senza sanzioni disciplinari a carico del Sig. Renzo Cornejo, che avrebbe precluso la possibilità di un nuovo esame nel merito su quanto avvenuto nella medesima gara, anche con riferimento alla posizione di singoli giocatori e alla conformità al principio generale del *ne bis in idem*.

Nel merito, la società reclamante ha contestato che il Sig. Cornejo avesse nell'occasione tenuto condotte disciplinarmente rilevanti, evidenziando, in particolare, che gli ufficiali di gara nulla avevano riportato nel referto, né successivamente nel corso del procedimento tenutosi innanzi alla Corte Sportiva di Appello, riguardo al pugno che, dopo la fine della gara, il Sig. Cornejo avrebbe dato al giocatore avversario Sig. Sebastiano Lo Greco; inoltre, ha eccepito che, comunque, nel caso di specie non avrebbe dovuto trovare ingresso la "prova televisiva", peraltro con un filmato che non offriva piena garanzia tecnica e documentale, in quanto l'episodio era stato visto, rilevato e valutato dall'assistente di gara, come riportato nel referto arbitrale, né il Giudice Sportivo avrebbe potuto sindacare quanto valutato discrezionalmente dagli ufficiali di gara.

La stessa società, quindi, dopo avere dedotto che ci sarebbe stata discrepanza tra quanto dichiarato dal giocatore offeso, Sig. Sebastiano Lo Greco, e quanto affermato dalla Procura Federale, e che non fosse rilevante ai fini della decisione la documentazione medica agli atti del procedimento, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*“la Corte Sportiva di Appello, previo ogni opportuno accertamento e statuizione:*

*- dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della segnalazione operata dalla Procura Federale e/o ancora, e comunque, la violazione di norme sul contraddittorio e/o la già intervenuta omologazione della gara Rugby Parabiago SSD SRL-Tkgroup VII Rugby Torino ASD disputatasi il giorno 24/3/2024; conseguentemente dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o comunque annulli la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 5/6/2024.*

*- In ogni caso, dichiarare l'insussistenza della violazione ascritta al Sig. Renzo Cornejo, e, conseguentemente annulli la decisione impugnata e la sanzione al medesimo irrogata. Rugby Parabiago SSD SRL, in via istruttoria, chiede:*

*- assumersi, ai sensi dell'art. 40, commi, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, informazioni in ordine a quanto verificatosi in occasione della gara Rugby Parabiago SSD SRL-Tkgroup VII Rugby Torino ASD disputatasi il giorno 24/3/2024 e/o comunque chiedersi all'assistente di gara Sig. Federico Boraso la trasmissione di supplemento di rapporto e/o ancora disporsi la convocazione del medesimo”.*

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 14/06/2024, comunicata in pari data, ha fissato la Camera di Consiglio per il giorno 20/06/2024, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Nelle more, la Procura Federale ha depositato in data 18/6/2024 una memoria con cui ha replicato alle contestazioni mosse dalla società reclamante e ha chiesto il rigetto del reclamo.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per la Rugby Parabiago SSDARL, l'Avv. Antonio Ghirardi, e per la Procura Federale l'Avv. Carlo A.F. Fiumanò, in sostituzione del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Fiumanò esponeva le argomentazioni dedotte nella memoria depositata e concludeva chiedendo il rigetto del reclamo; l'Avv. Ghirardi illustrava il reclamo, replicava a quanto dedotto dalla Procura Federale e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

## MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un comportamento violento che sarebbe stato tenuto alla fine della gara oggetto del reclamo dal Sig. Renzo Cornejo e concretizzatosi con un pugno inferto al giocatore avversario Sig. Sebastiano Lo Greco.

La Corte, in primo luogo, ritiene opportuno rappresentare che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice Sportivo all'esito di un procedimento sorto a seguito della visione da parte del Procuratore Federale di un filmato, avvenuta nell'ambito di un giudizio svolto innanzi a questa Corte per valutare un reclamo proposto dalla VII Rugby Torino ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la squalifica che era stata inflitta a un proprio giocatore, Sig. Sebastiano Lo Greco, per fatti avvenuti al termine della medesima partita di serie A maschile, Rugby Parabiago SSD SRL v VII Rugby Torino ASD, disputata il 24 marzo 2024.

La Procura Federale, avendo ravvisato un illecito tecnico nel filmato *de quo*, ha proceduto ad effettuare apposite indagini di verifica, tra cui la visione della ripresa filmata integrale della partita e l'esame del teste Sig. Massimo Ceciliani, tesserato della società Rugby Parabiago, all'esito delle quali ha rimesso gli atti, per le determinazioni di conseguenza, al Giudice Sportivo Nazionale, il quale ha ritenuto di sanzionare con il provvedimento impugnato il Sig. Renzo Cornejo.

Preliminarmente, la Corte ha ritenuto di respingere le istanze istruttorie formulate dalla società reclamante in quanto considerate irrilevanti ai fini della decisione, alla luce della documentazione in atti e del filmato visionato nel procedimento di primo grado che hanno portato all'emissione del provvedimento impugnato.

Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali dedotte dalla medesima società, il Collegio osserva che l'art. 52 del Regolamento di Giustizia, che fissa il perimetro di competenza del Giudice Sportivo, stabilisce che questo giudica *"su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: (. . .) d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati tenuti in occasione o nel corso della gara;"*.

E' bene considerare, altresì, che l'art. 63 del Regolamento di Giustizia, dedicato alla "Competenza dei Giudici Federali", prevede che *"Il Tribunale Federale giudica in primo grado*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali".

Dal combinato disposto delle predette disposizioni si evince che la fattispecie oggetto del presente reclamo è di competenza del Giudice Sportivo, sia perché si tratta di un "comportamento" tenuto da un giocatore/tesserato in occasione della gara, sia perché, comunque, si è instaurato un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

Inoltre, l'art. 56 dello stesso Regolamento, che disciplina l'"Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali", precisa che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;*

*b) su istanza del soggetto interessato che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale."*

Il successivo art. 57 dello stesso Regolamento disciplina le modalità e i termini di avvio del procedimento mediante presentazione dell'istanza degli interessati di cui al suddetto "punto b)" dell'art. 56:

*"1. L'istanza e la segnalazione devono essere proposte al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; esse contengono l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.*

*2. L'istanza e la segnalazione possono essere formulate con riserva dei motivi . . .".*

Al riguardo, la Corte rileva che l'art. 56 indica chiaramente che il procedimento innanzi al Giudice Sportivo si può instaurare "a) d'ufficio", con la "acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara" oppure "su eventuale segnalazione del Procuratore federale"; altrimenti, "b) su istanza del soggetto interessato".

Dalla lettura logico-sistematica dei suddetti articoli si evince, quindi, che la modalità e la tempistica di presentazione della predetta "istanza" risulta disciplinata dal successivo art. 57 che evidentemente non riguarda la "segnalazione del procuratore federale", che è un'ipotesi circoscritta alla fattispecie del procedimento di cui alla lett. a) dell'art. 56, instaurato "d'ufficio", e che non può essere considerata assoggettata alla disciplina dell'art. 57 solo perché viene utilizzato il medesimo lemma "segnalazione", che nel testo di detto articolo sta



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ad indicare che il soggetto interessato può avviare il procedimento sia con un'istanza, che racchiude già una richiesta espressa, che con una mera "segnalazione", consistente in una comunicazione di un fatto al Giudice Sportivo, il quale avvierà il procedimento.

Il termine di tre giorni per la presentazione dell'istanza o segnalazione da parte del soggetto interessato, pertanto, riguarda solo questa fattispecie e non anche la "*segnalazione del Procuratore federale*" e, comunque, non se ne ravvisa il carattere di perentorietà, considerato che la stessa norma non lo prevede, al contrario di quanto avviene per altre fattispecie presenti nel Regolamento di Giustizia, quale ad esempio il reclamo innanzi a questa Corte (art. 61, comma 2, RdG), riguardo alla quale viene espressamente indicata la perentorietà del termine.

Appare conforme al sopra riportato dettato normativo, pertanto, quanto avvenuto nel caso oggetto di reclamo, e precisamente che il Procuratore Federale, dopo avere visto un filmato di una gara nell'ambito di un procedimento innanzi a questa Corte e avere ritenuto di riscontrarvi un illecito tecnico a carico di un tesserato sino a quel momento ignorato dagli organi federali competenti, abbia deciso di svolgere indagini di verifica di quanto accaduto per segnalarlo al Giudice Sportivo, evidentemente competente per tale fattispecie, affinché assumesse i conseguenti provvedimenti.

Ciò posto, la procedura indicata negli artt. 57, 58 e 59 del Regolamento di Giustizia, che prevede la fissazione della data di decisione del Giudice Sportivo e la possibilità per la parte interessata di presentare prima della decisione memorie difensive e documenti, riguarda il procedimento di cui alla lett. b) dell'art. 56, instaurato "*su istanza del soggetto interessato*", mentre quello "*d'ufficio*", iniziato su "*segnalazione del procuratore federale*", di cui alla lett. a) dello stesso articolo, al pari di quello effettuato "*a seguito di acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara*", non richiede la predetta procedura e si esaurisce direttamente con la pronuncia senza udienza del Giudice Sportivo *ex art. 60 del Regolamento de quo*, che può essere impugnata con reclamo a questa Corte, *ex art. 61*, come verificatosi nel caso di specie.

Il Collegio, comunque, ritiene di evidenziare l'effetto devolutivo del procedimento di appello, come disciplinato dal codice di procedura civile, e quanto statuito dall'art. 345, comma 3, c.p.c.,



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che consente alla parte di svolgere le attività e ad assumere le prove che non sono state effettuate in primo grado.

A questo riguardo, si osserva che l'art. 40, comma 6, del Regolamento di Giustizia, che riprende peraltro l'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, stabilisce che *“Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

La società reclamante, pertanto, in questa sede ha avuto modo di spiegare le proprie difese e assumere le prove che non aveva potuto effettuare o richiedere davanti al Giudice Sportivo con conseguente salvaguardia del diritto di difesa ed attuazione del principio del contraddittorio nel presente procedimento.

Per quanto concerne l'eccepita avvenuta omologazione della gara oggetto di reclamo che avrebbe determinato la preclusione, anche in conformità al principio generale del *ne bis in idem*, ad infliggere successivamente sanzioni disciplinari a carico di tesserati, nello specifico del Sig. Renzo Cornejo, la censura non coglie nel segno e anche la giurisprudenza richiamata si palesa inconferente al caso di specie, riguardando situazioni in cui si intendeva intervenire sulla regolarità della gara già omologata.

Il Giudice Sportivo, infatti, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia, assume provvedimenti relativi alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati e, come in precedenza visto, ai comportamenti dei tesserati tenuti in occasione o nel corso della gara.

Si tratta, quindi, di due funzioni autonome, distinte e non correlate tra loro, in quanto in una viene svolta una verifica della regolarità della gara effettuata tra sodalizi avversari e conseguente omologazione del risultato, mentre nell'altra si infliggono sanzioni conseguenti alla realizzazione di infrazioni da parte di singoli tesserati.

Nel caso di specie, pertanto, il Giudice Sportivo si era limitato ad omologare la regolarità della gara e il risultato finale, mentre nulla aveva disposto riguardo alla condotta violenta emersa solo successivamente, e peraltro avvenuta dopo che si era conclusa la gara omologata e, quindi, alcuna ipotesi di violazione del principio del *ne bis in idem* è riscontrabile nella valutazione del presente reclamo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per quanto riguarda il merito, la Corte osserva che il contestato utilizzo della “prova televisiva” per sanzionare il Sig. Renzo Cornejo viene giustificato dalla stessa difesa della società reclamante, la quale nei motivi di reclamo ha dedotto che *“nulla viene riportato negli atti ufficiali di gara (fonte privilegiata di prova) in ordine ad eventuali comportamenti (in ipotesi sanzionabili) tenuti da tesserati di Rugby Parabiago SSD SRL”*.

A questo riguardo, è bene ricordare che l’art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l’utilizzo della “Prova televisiva”, stabilisce che gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare riprese filmate che offrano piena garanzia tecnica e documentale quando *“tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime”*, precisando che *“il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall’ufficiale di gara”*.

Risulta pacifico che nel referto *de quo*, nel quale si fa riferimento ad alcune condotte poste in atto da tesserati dopo la conclusione della gara, l’azione sanzionata oggetto del reclamo non è stata menzionata e, quindi, non essendo stata rilevata dagli ufficiali di gara nel referto e concernendo un fatto violento volontariamente commesso a gioco fermo, la partita era ormai conclusa, la ripresa video dell’episodio incriminato è stata legittimamente utilizzata per individuare e sanzionare il giocatore colpevole dell’infrazione.

Per la corretta individuazione di detto giocatore nella persona del Sig. Renzo Cornejo, la Procura Federale ha acquisito il video completo della gara in cui si è verificata l’infrazione, che ha offerto garanzia tecnica e documentale, e ha poi ha sentito in collegamento tramite la piattaforma “Zoom”, in data 24/5/2024, il Sig. Massimo Ceciliani, giocatore del Rugby Parabiago SSDARL, il quale ha riferito che alla fine della partita aveva tentato di impedire che arrivasse a contatto con gli avversari il proprio compagno di squadra Renzo Cornejo che indossava il caschetto rosso.

La Procura Federale, quindi, dal filmato esaminato ha accertato che *“un giocatore del Parabiago con il caschetto rosso, sebbene stretto intorno al corpo da un suo compagno di squadra, ha colpito al volto un giocatore avversario che gli dava le spalle”* e che il giocatore con il caschetto rosso *“era il tesserato Renzo Cornejo”*.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Questa Corte a sua volta ha potuto esaminare di nuovo il video in questione, peraltro già visto in occasione del procedimento di impugnazione della sanzione inflitta al giocatore del Sig. Sebastiano Lo Greco, nel quale si vede chiaramente che il giocatore con il caschetto rosso, il Sig. Renzo Cornejo, ha nell'occasione colpito da dietro con un pugno sul volto lo stesso Sig. Lo Greco, giocatore del VII Torino Rugby ASD.

Risulta evidentemente accertato, quindi, che il Sig. Renzo Cornejo ha commesso un illecito tecnico consistente nel pugno dato al giocatore avversario Sig. Sebastiano Lo Greco dopo il termine della gara.

Il Collegio, però, nel contempo ritiene fondati i rilievi formulati dalla società reclamante riguardo alle conseguenze fisiche causate dal pugno inferto sulla base della documentazione medica in atti, redatta nel Pronto Soccorso del Presidio Medico di Gradenigo, a Torino, presso cui si è recato il Sig. Lo Greco quattro giorni dopo la gara.

Da detta documentazione, infatti, se da un lato risulta che il Sig. Lo Greco ha subito un trauma al naso, labbro e regione perioculare destra, dall'altro emerge che lo stesso non ha riportato fratture al naso recenti, peraltro confermato dalla sola prescrizione nel verbale di Pronto Soccorso del collare di Shanz per sette giorni, oltre all'assunzione dei farmaci Muscoril e Brufen, e, soprattutto, che non vi è prova che detto collare sia stato utilizzato, o quantomeno acquistato, né che il Sig. Lo Greco si sia poi recato il giorno dopo al reparto di ORL per una specifica valutazione di quanto diagnosticato, come indicato nel medesimo verbale.

Alla luce di ciò, considerato che l'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, che stabilisce per il tesserato partecipante alla gara che colpisce un avversario con un pugno la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi, la Corte, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 dello stesso Regolamento, ritiene congrua per il caso di specie la squalifica base di ventisette giorni, inasprita di nove giorni per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), (colpo alla testa), e di ulteriori nove giorni per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. b), (manifesta vulnerabilità della persona offesa), del Regolamento *de quo*, per una squalifica complessiva di 45 giorni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 40, 41, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 14, 27/1, lett. k), (pugno), 27/1 del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 5/6/2024, Comunicato A Maschile/29/GS, pubblicato in data 6/6/2024, sanziona il Sig. Renzo Cornejo, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, con la squalifica di quarantacinque giorni, di cui ventisette per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. k), (pugno), del Regolamento di Giustizia, inasprita di nove giorni per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), (colpo alla testa), e di ulteriori nove giorni per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. b), (manifesta vulnerabilità della persona offesa), dello stesso Regolamento, che, ai sensi dell'art. 91, comma 3 e 4, del Regolamento *de quo* e in applicazione della delibera federale n.99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, resta sospesa fino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 14 giugno – 10 luglio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro